

A questo fine, nel dare comunicazione all'operatore dell'audizione viene inviato, con l'osservanza delle stesse cautele specificate dianzi, lo stralcio del verbale redatto all'atto dell'accesso ispettivo nella parte in cui sono indicati i motivi oggetto di contestazione. All'audizione partecipa, in ogni caso, il coordinatore del Gruppo interforze che ha eseguito l'accesso.

La sospensione dell'iscrizione corrisponde, come più volte ripetuto, ad esigenze di carattere cautelare. Ne discendono, pertanto, effetti del tutto connotati da provvisorietà e reversibilità. In ragione di tale considerazione, la sospensione non determina effetti di alcun tipo sui rapporti contrattuali in corso. Onde evitare che, durante la permanenza della sospensione vengano tuttavia ad essere perfezionati rapporti contrattuali che potrebbero essere caducati in caso di successiva cancellazione dell'operatore, appare del tutto necessario, anche per esigenze di certezza giuridica, che il provvedimento interinale venga portato senza ritardo a conoscenza delle stazioni appaltanti interessate. Tale cautela è funzionale all'esigenza di far sì che i contratti e subcontratti stipulati tra la data di adozione della sospensione e quella successiva di caducazione degli effetti dello stesso provvedimento rimangano sospesi fino all'esito del procedimento.

La cancellazione dell'iscrizione consegue, in questi casi, al venir meno dei requisiti di affidabilità a cui si correla la presunzione della «non mafiosità» dell'operatore. Essa, pertanto, sancendo la sussistenza di situazioni sintomatiche di infiltrazione, viene a configurarsi, negli effetti, non diversamente da un'informazione interdittiva. Ciò comporta che i contratti e subcontratti inerenti alle opere di che trattasi dovranno recare apposita clausola risolutiva espressa, che preveda l'automatica interruzione dei rapporti contrattuali anche in caso di cancellazione dell'iscrizione, conformemente a quanto avviene per ogni contratto e subcontratto della filiera in caso di sopravvenuta revoca della «liberatoria» antimafia e contestuale emissione di informazione interdittiva ex art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

La cancellazione dell'iscrizione è sempre disposta, comunque previa audizione, quando, in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'operatore abbia dato esecuzione ad una transazione senza avvalersi degli intermediari bancari o postali.

11A05133

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione degli statuti degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Si comunica che sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla pagina <http://www.istruzione.it/web/ricerca/statutienti-ricerca>, a decorrere dalla data odierna, sono pubblicati gli Statuti dei seguenti Enti di ricerca:

Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Agenzia Spaziale Italiana
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Istituto Nazionale di Astrofisica
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Istituto Italiano di Studi Germanici
Museo Storico della Fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"
Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica
Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
Istituto Nazionale di Alta Matematica.

11A05241

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 21 marzo 2011, l'organismo notificato Cermet Soc. Cons. a r.l., con sede legale in Cadriano-Granarolo Emilia (Bologna) via Cadriano n. 23, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici allegati II, V e VI:

Dispositivi medici non attivi

Dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

- a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva;
- b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi;
- c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura;
- d) dispositivi non attivi per oftalmologia;
- e) strumenti non attivi;
- f) dispositivi medici per la contraccezione;
- g) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare.

Impianti non attivi:

- h) impianti ortopedici non attivi;
- i) impianti funzionali non attivi;
- j) impianti per tessuti molli non attivi.

Dispositivi per la cura delle ferite:

- m) bende e medicazioni per ferite;
- n) materiali per sutura e clamps;
- o) altri dispositivi medici per la cura delle ferite.

Dispositivi dentali non attivi ed accessori:

- p) strumenti e attrezzature dentali non attivi;
- q) materiali dentali;
- r) impianti dentali.

Dispositivi medici attivi (non impiantabili)

Dispositivi medici attivi in generale:

- s) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi;
- t) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione;
- u) dispositivi per stimolazione o inibizione (limitatamente al settore della cardiologia);
- v) dispositivi attivi chirurgici;
- w) dispositivi attivi per oftalmologia;
- x) dispositivi attivi dentali;
- y) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione;
- z) dispositivi attivi per riabilitazione e protesi attive;
- aa) dispositivi attivi per posizionamento e trasporto del paziente;
- bb) software.

Dispositivi per il monitoraggio:

cc) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali;

dd) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali.

Dispositivi per radioterapia e termoterapia:

- ee) dispositivi per ipertermia/ipotermia;
- ff) dispositivi per terapia (extracorporea) ad onde d'urto (litotriassia).

Particolari dispositivi medici attivi e non attivi

gg) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 10);

hh) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10);

ii) dispositivi medici in confezione sterile.

